

Regione Lazio

Deliberazioni

Deliberazione 8 giugno 2015, n. 107

Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo regionale

CORECOM
LAZIO



AGCOM

DELIBERA DL/N. 107/15/CRL/URT dell' 8 giugno 2015

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DEL LAZIO

NELLA riunione dell'8 giugno 2015 presso la sede di via Lucrezio Caro 67, 00193 – Roma;

VISTA la legge regionale 3 agosto 2001 n.19, recante “*Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio del 10 agosto 2011, n. 22, suppl. ord. N. 5;

VISTA la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante “*Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva*” e successive modifiche e integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana – serie generale del 17 aprile 1975, n. 102;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*” e successive modifiche e integrazioni, pubblicata sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTI gli articoli 7 e 8 del “*Regolamento per l'esame delle richieste d'accesso al mezzo radiotelevisivo*” approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 30 aprile 1976 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 15 maggio 1976;

VISTO il Contratto di servizio tra Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI, sottoscritto il 6 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2011;

VISTO il Regolamento interno del Corecom Lazio approvato - ai sensi della L.r. n. 19 del 3 agosto 2001 - nell'adunanza del 16 aprile 2014;

UDITO il Responsabile della Struttura di supporto al Corecom Lazio, Dott. Aurelio Lo Fazio;

CONSIDERATA l'esigenza di procedere alla modifica del Regolamento deliberato dal Corecom Lazio nella seduta del 19 settembre 2011;

VALUTATA l'esigenza di apportare alcune rettifiche ed integrazioni di carattere tecnico, volte a semplificare le procedure per l'attuazione del diritto d'accesso;

DELIBERA

con votazione unanime, per quanto riportato in premessa:

1. Di approvare la proposta di Regolamento allegata alla presente delibera e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;



2. Di dare mandato al Responsabile della Struttura di supporto di adottare tutti i necessari e previsti adempimenti, ivi compresa la trasmissione per approvazione alla sottocommissione permanente per l'accesso.

F.to Il Presidente del Corecom Lazio
Michele Petrucci

REGIONE LAZIO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
RADIOFONICO E TELEVISIVO REGIONALE

Approvato dal Corecom Lazio con delibera n. 107/CRL/URT dell'8 giugno 2015

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI) – di seguito “concessionaria” – e i corrispondenti poteri attribuiti al Corecom ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n.103 (“Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”), dell'articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”), dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”), dell'articolo 12, lettera r) della legge regionale 3 agosto 2001, n.19 (“Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni”), nonché in attuazione del “Regolamento per l'accesso al servizio pubblico radiotelevisivo” approvato dalla Sottocommissione parlamentare per l'accesso il 30 gennaio 2001 e degli artt. 7 e 8 del “Regolamento per l'esame delle richieste d'accesso al mezzo radiotelevisivo” approvato il 30 aprile 1976.

Articolo 2
(Soggetti legittimati all'accesso)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n.103/1975 risultano legittimati a presentare domanda di accesso di cui all'articolo 1 del presente regolamento i seguenti soggetti e le rispettive articolazioni regionali:

- a) Partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee elettive locali (regionali, provinciali e comunali);
- b) movimenti politici;
- c) organizzazioni associative delle autonomie locali;
- d) organizzazioni sindacali;
- e) confessioni religiose;
- f) enti ed associazioni politiche e culturali;
- g) associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
- h) gruppi etnici e linguistici;
- i) altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

Articolo 3
(Domanda di accesso)

1. I soggetti di cui all'articolo precedente che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse nel Lazio dalla sede regionale della concessionaria devono presentare domanda, da redigersi in conformità allo schema accluso al presente regolamento (Allegato A), al Comitato regionale per le Comunicazioni (di seguito Corecom) della Regione Lazio.

2. Per ogni piano trimestrale può essere presentata una sola domanda, o per l'accesso televisivo oppure per quello radiofonico.

3. La domanda, firmata dal legale rappresentante, deve contenere, a pena di irricevibilità:

- a. copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'ente, istituto, associazione o organizzazione richiedente l'accesso;
- b. documentazione attestante l'attività svolta e il relativo settore (sociale, culturale, politico, etc.), nonché indicazione della consistenza organizzativa dell'ente, istituto o associazione;
- c. la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma per il quale si presenta domanda di accesso, nonché esplicita accettazione dell'incarico da parte della medesima, assunta mediante sottoscrizione firmata. Il responsabile del programma, di cui al precedente capoverso, può anche coincidere con il legale rappresentante;
- d. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente e del designato responsabile del programma (se diverso dal legale rappresentante);
- e. il contenuto, in sintesi, del programma per il quale si inoltra domanda di accesso, la durata (comunque non superiore a 5 minuti per la televisione e 3 per la radio), le relative modalità di realizzazione, nonché le iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto del programma;
- f. l'indicazione, ai sensi dell'art.6, comma 3 della legge n.103/1975, di ogni elemento utile ad attestare l'interesse sociale, culturale e informativo del programma;
- g. l'impegno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge n. 103/1975, da parte del soggetto richiedente, affinché durante la trasmissione del programma venga evitata qualsiasi forma di pubblicità, diretta o indiretta – escludendo ogni riferimento, in video o voce, a qualsiasi “marchio” o “logo” utilizzato commercialmente – nonché l'impegno ad osservare i principi dell'ordinamento costituzionale e, tra essi, in particolare la tutela della dignità della persona e la correttezza del dialogo democratico;
- h. l'eventuale richiesta di collaborazione tecnica da parte della concessionaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge n.103/1975, anche allo scopo di soddisfare le esigenze minime di base della registrazione del programma e gli standard qualitativi della concessionaria;
- i. l'indicazione dell'eventuale consenso, in caso di ammissione ad un tipo di accesso e qualora risulti esaurito lo spazio disponibile nella programmazione trimestrale, all'automatico passaggio all'altro tipo di accesso;
- j. il consenso dei/del firmatari/o al trattamento dei propri dati personali, anche se qualificabili come dati sensibili – secondo le modalità e i criteri di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – per le specifiche finalità della gestione delle istanze.

Articolo 4

(Presentazione della domanda di accesso)

1. La domanda di accesso può essere consegnata a mano, inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale, entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello d'inizio del trimestre di programmazione cui si riferisce la domanda. Si precisa che, agli effetti del presente comma, il sabato sarà considerato giorno festivo.
2. La domanda pervenuta fuori termine è presa in esame ai fini del Piano delle trasmissioni del trimestre successivo. In caso, invece, di domanda incompleta, la struttura di supporto al Comitato può richiedere, in tempi congrui, le integrazioni necessarie, le quali, una volta acquisite e ritenute idonee, consentono l'accettazione dell'istanza per il primo trimestre utile.
3. Ogni domanda di accesso è acquisita con numerazione progressiva di protocollo. In caso di domanda incompleta, la Struttura amministrativa di supporto al Comitato chiede l'integrazione della domanda e/o della documentazione entro un termine dallo stesso stabilito, trascorso il quale la domanda si intende respinta.
4. È fatta salva la possibilità del Corecom di richiedere in qualsiasi momento, secondo la normativa vigente in materia di prove e certificazioni, che i richiedenti documentino le dichiarazioni rese nella domanda di accesso. Qualsiasi dichiarazione falsa o mendace può dare luogo all'esclusione dalla programmazione delle trasmissioni, oltre che ad ogni altra eventuale responsabilità giuridica.

Articolo 5
(Esame della richiesta di accesso)

1. Ai fini delle deliberazioni previste dall'articolo 6 del presente regolamento, il Responsabile della Struttura amministrativa del Corecom, ovvero un funzionario dal medesimo delegato, procede all'istruttoria delle singole domande e riferisce al Comitato l'esito del procedimento istruttorio ai fini della deliberazione.
2. Il Comitato delibera per ogni trimestre la graduatoria delle trasmissioni, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo effettivamente disponibile, risultante dall'apposita comunicazione inviata preventivamente dalla sede regionale della concessionaria.
3. Il rigetto di una domanda di accesso è deliberato dal Comitato, e deve essere sempre motivato.
4. La decisione del Corecom sulla domanda di accesso è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax ovvero a mezzo posta elettronica certificata(PEC).
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge n. 103/1975, le decisioni del Comitato sono assunte sulla base dei seguenti criteri:
 - a. assicurare il pluralismo nella rappresentanza delle opinioni e degli orientamenti politici, nonché assicurare una costruttiva valorizzazione delle diversità culturali;
 - b. promuovere le istanze che sottolineano la speciale rilevanza sociale, culturale ed informativa;
 - c. garantire tanto la varietà quanto la coerenza della programmazione, anche in riferimento all'insieme delle trasmissioni offerte dal servizio pubblico.

Articolo 6
(Piano trimestrale delle trasmissioni)

1. Il Corecom delibera i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo tra i soggetti ammessi, secondo i criteri di cui al successivo comma 2, il tempo effettivamente reso disponibile, per ciascun tipo di accesso, dalla concessionaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 103/1975.
2. Al fine di garantire una più ampia pluralità di accesso, il Corecom redige una graduatoria tra tutte le domande ritenute ammissibili, la quale è ottenuta dalla applicazione in ordine di priorità dei seguenti criteri:
 - a. specialità e rilevanza socio-culturale delle tematiche proposte nel programma, nonché attualità dell'argomento trattato;
 - b. precedenza ai soggetti che non hanno mai usufruito delle trasmissioni dell'accesso ovvero che vi abbiano partecipato in epoca più remota;
 - d. categoriche e documentate esigenze temporali che correlano, in modo necessario e diretto, l'accesso radiotelevisivo ad altre iniziative;
 - e. appartenenza del richiedente ad uno dei seguenti gruppi:
 - gruppi di rilevante interesse sociale, operanti nel no-profit e, in particolare, nei settori: ambientale, artistico, assistenziale, della salute e del benessere, culturale, educativo e formativo, professionale, ricreativo, sportivo, turistico, iscritti nei rispettivi registri/elenchi istituiti da leggi nazionali o regionali;
 - istituzioni o enti pubblici;
 - autonomie locali e loro organizzazioni associative;
 - confessioni religiose – loro articolazioni regionali;
 - associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
 - associazioni d'arma;

- gruppi etnici;
- associazioni professionali, del commercio, dell'artigianato, dell'industria a livello territoriale;
- sindacati nazionali e di categoria - loro articolazioni regionali;
- movimenti politici;
- partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e nei Consigli provinciali e comunali della regione;

f. consistenza organizzativa del proponente;

g. precedenza ai programmi realizzati con mezzi propri;

h. priorità cronologica secondo l'ordine di presentazione delle domande. Qualora permangano ancora situazioni di parità, il Comitato procederà al sorteggio.

3. Il Corecom si riserva la facoltà di verificare l'appartenenza dichiarata dal soggetto ad uno dei raggruppamenti previsti dal precedente comma.

4. Ciascuna trasmissione consiste in uno spazio riservato della durata complessiva di 5 minuti per la televisione e 3 minuti per la radio, per ogni soggetto ammesso.

5. È consentito, previa comunicazione al Corecom almeno 7 giorni prima della messa in onda, lo scambio consensuale di turno tra due o più soggetti ammessi allo stesso piano trimestrale.

6. Qualora siano state presentate, per il medesimo trimestre di programmazione, domande di soggetti nominalmente diversi ma retti dalla medesima fonte statutaria, sarà presa in esame una sola domanda, dando precedenza a quella cronologicamente antecedente.

7. Qualora il tempo assegnato dalla concessionaria lo consenta e in carenza di altre domande ammissibili, il Corecom ha facoltà di includere nel piano trimestrale altre trasmissioni, anche in deroga al precedente comma, ovvero concedere maggiore spazio ad ogni singola trasmissione.

8. Le domande di accesso ritenute ammissibili ma rimaste escluse dal tipo di accesso richiesto per esaurimento del tempo complessivo assegnato dalla concessionaria sono inserite nel piano trimestrale relativo all'accesso di tipo alternativo a quello richiesto, qualora nella domanda si sia accettata esplicitamente tale alternativa, nonché qualora vi sia ancora spazio disponibile. In caso contrario, suddette domande saranno prese in esame per il piano delle trasmissioni del trimestre successivo.

9. Contestualmente alla deliberazione del Comitato, la Struttura di supporto rende pubblico l'elenco degli ammessi sul sito ufficiale del Corecom Lazio (www.corecomlazio.it). Trasmette altresì il piano trimestrale, per l'esecuzione, alla concessionaria e, per conoscenza, alla Sottocommissione permanente per l'accesso, presso la Commissione parlamentare. Alla Sottocommissione permanente sono trasmette altresì le domande di accesso respinte, corredate dalle relative motivazioni di esclusione.

Articolo 7

(Modalità di predisposizione delle trasmissioni)

1. La registrazione dei programmi ammessi all'accesso può essere effettuata, integralmente o parzialmente, dallo stesso soggetto ammesso, il quale vi può provvedere con mezzi propri ovvero con la collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, anche al fine di soddisfare le esigenze minime di base e gli standard qualitativi necessari, per esigenze minime di base, della Concessionaria.

2. In caso di registrazione da effettuarsi con la collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, questa si accorda operativamente con i soggetti ammessi all'accesso per il relativo trimestre. La concessionaria può affidare la conduzione delle trasmissioni a figure professionali del servizio pubblico (giornalista o conduttore). Anche in tal caso, tuttavia, rimane salva la facoltà dei soggetti titolari dell'accesso di orientare il contenuto della programmazione che li riguarda.

3. Durante il periodo elettorale le trasmissioni dell'accesso sono sospese e riprenderanno, sulla base delle graduatorie già predisposte, successivamente alla chiusura delle operazioni di voto.

4. Il soggetto avente diritto che decide di registrare il programma con mezzi propri deve consegnare la registrazione alla concessionaria entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi prima della

data di trasmissione, e deve consegnarlo al Corecom entro massimo venti giorni dalla formale ammissione alle trasmissioni regionali dell'accesso della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico anche al fine di consentire la vigilanza prevista per legge. In caso di mancata consegna del programma entro tale termine, la concessionaria può disporre la soppressione della trasmissione, previa e immediata comunicazione al Corecom, senza alcuna conseguenza o responsabilità.

5. La concessionaria informa entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi prima della data di trasmissione il Corecom di ogni questione o impedimento insorto prima della messa in onda delle trasmissioni. Non potrà comunque essere preclusa la messa in onda dei restanti programmi previsti dal calendario non soggetti alla medesima questione o impedimento.

6. La concessionaria può proporre in qualsiasi momento, ma comunque entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi prima della data di trasmissione variazioni motivate e circostanziate, del calendario di programmazione al Corecom, al quale, tuttavia, residua la potestà decisionale, da esercitarsi secondo le modalità previste dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

7. All'avente diritto è consentito di fornire a RAI per il montaggio anche l'uso di materiale audio/video (su CD, DVD, logo o siti internet di proprietà dell'avente diritto) da mixare come contributo alla registrazione. In tale caso l'avente diritto dovrà fornire a RAI e Corecom la garanzia di esserne pienamente proprietario, impegnandosi a tenere Rai e Corecom manlevati e indenni e da qualunque pretesa di terzi a qualunque titolo ed in ogni tempo formulate nei confronti di RAI in relazione al materiale audiovisivo suddetto.

8. Le specifiche tecniche dei programmi e gli aspetti modali di dettaglio non disciplinati dal presente regolamento possono essere eventualmente definiti mediante protocollo d'intesa sottoscritto fra la concessionaria e il Corecom. In considerazione della continua evoluzione delle tecnologie disponibili, il protocollo di cui al presente comma è soggetto a revisione periodica consensuale. Ove la revisione del protocollo in parola non sia richiesta prima da una delle parti firmatarie la revisione ha luogo ogni tre anni.

Articolo 8

(Ricorso in opposizione)

1. Contro le deliberazioni del Corecom, riguardanti le domande di accesso radiofonico e televisivo, è ammesso ricorso in opposizione al Corecom stesso, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

2. Il ricorso deve essere indirizzato al Presidente del Corecom, deve contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda, nonché ogni altro elemento utile ad attestare la fondatezza della richiesta. Condizione di ammissibilità del ricorso è l'utilizzo dell'apposita modulistica approvata dal Comitato con separata delibera, entro 45 gg. dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. L'esame del ricorso è effettuato sulla base di un procedimento istruttorio, curato dal Presidente o da un componente del Corecom da lui delegato, in cui si provvede alla ricognizione e valutazione di tutti gli elementi rilevanti per la decisione finale, la quale sarà assunta, con delibera del Comitato, entro venti giorni dalla ricezione del ricorso.

4. Il ricorso non sospende l'esecuzione del piano di programmazione trimestrale al quale si riferisce.

5. La decisione del Comitato sul ricorso è comunicata agli interessati nelle stesse modalità di cui al comma 4, dell'articolo 5.

Articolo 9

(Esecuzione del piano trimestrale)

1. Il Corecom si impegna a vigilare sul rispetto degli impegni gravanti sui soggetti ammessi all'accesso radiotelevisivo, specie per quanto concerne gli obblighi generali sottoscritti nella domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della legge n.103/1975 – anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del presente regolamento.

2. Il Corecom si impegna ad attuare, tanto nei confronti della concessionaria quanto in quelli dei titolari dell'accesso, tutte le azioni necessarie affinché sia garantita l'esecuzione del Piano trimestrale approvato.

3. Al fine di assicurare efficacia, trasparenza e tempestività al diritto scaturente dalla facoltà di accesso, il Corecom, in caso di parziale esecuzione del piano trimestrale derivante da l'attuazione integrale del Piano mediante la realizzazione di specifiche puntate speciali, anche strutturate in maniera diversa rispetto a quelle inizialmente concesse ai soggetti ammessi.

4. I soggetti titolari del diritto all'accesso radiotelevisivo hanno facoltà di presentare al Corecom, in qualsiasi momento, esposti od osservazioni circa il riscontro attuativo del Piano, nonché sulle eventuali difficoltà insorte nell'esercizio dell'accesso. Sugli stessi, una volta assicurato il contraddittorio fra le parti nella forma dello scambio di memorie, il Comitato decide entro 10 gg. dalla scadenza del termine fissato per il deposito delle controdeduzioni della concessionaria ed eventualmente dispone tempestivamente le eventuali rettifiche, fissando appositi spazi nelle trasmissioni d'accesso.

Articolo 9-bis (Responsabilità)

1. La responsabilità civile e penale dei programmi è del responsabile del soggetto accedente, così come previsto dalla Legge 14 aprile 1975, n. 103 che stabilisce: "I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale".

Articolo 9-ter (Diritti d'autore)

1. Prima della eventuale registrazione e della messa in onda, tutti i partecipanti alla trasmissione dovranno consegnare al Corecom la liberatoria per la cessione a titolo gratuito alla concessionaria di tutti i diritti relativi al materiale audiovisivo girato e/o di quello fornito dall'avente diritto. Detta liberatoria dovrà essere tempestivamente consegnata alla concessionaria in originale.

2. All'atto di presentazione della domanda da parte del soggetto accedente, dovrà essere rilasciata al Corecom dall'avente diritto, per essere consegnata alla RAI, la documentazione comprovante l'avvenuta corresponsione alla SIAE dei relativi diritti, ove dovuti, nonché apposita garanzia e manleva in favore di RAI nei confronti di qualunque contestazione avanzata da terzi per qualsiasi titolo, causa o ragione

Articolo 10 (Sanzioni)

1. Qualora venga ravvisata, nel programma che ha ottenuto l'accesso radiotelevisivo, una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda di ammissione dal soggetto richiedente, il Corecom può sospendere la messa in onda del programma e, con decisione motivata, previo contraddittorio fra le parti nella forma dello scambio di memorie, negare anche il diritto d'accesso al medesimo soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, nonché proporre alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

Articolo 11 (Trattamento dei dati personali)

1. La struttura amministrativa del Corecom effettua il trattamento, anche mediante supporti elettronici, dei dati concernenti i soggetti richiedenti al solo fine di garantire la funzionalità e la trasparenza dell'accesso radiotelevisivo, ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – e successive modificazioni– “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Articolo 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
2. Di esso sarà assicurata adeguata diffusione attraverso gli strumenti informativi ritenuti più idonei a certificare una tempestiva e trasparente pubblicità.

(Allegato A)

DOMANDA PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO

PARTE 1

DOMANDA PER L'ACCESSO A TRASMISSIONI RADIOFONICHE SU ONDE MEDIE

DOMANDA PER L'ACCESSO A TRASMISSIONI TELEVISIVE

(Barrare solo una voce)

1. Denominazione per esteso e sigla dell'organizzazione richiedente: _____ con
sede in _____ provincia (____) via _____
_____ Cap _____ telefono _____ fax
_____ email _____

2. Appartenente ad uno dei seguenti gruppi previsti dall'articolo 6 della legge n. 103/1975:
(Barrare la casella corrispondente)

- partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee elettive locali (regionali, provinciali e comunali);
- movimenti politici;
- organizzazioni associative delle autonomie locali;
- organizzazioni sindacali;
- confessioni religiose;
- enti ed associazioni politiche e culturali;
- associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
- gruppi etnici e linguistici;
- altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

3. Rappresentato da _____
(Nominativo del legale rappresentante)

nat. a _____ prov. (____) residente in _____

prov. (____) via _____ Cap _____

tel. _____ e-mail _____

nella sua qualità di _____

(Carica rivestita nell'organizzazione dal soggetto richiedente)

CHIEDE

ai sensi del dell'articolo 6, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché sulla base dell'apposito "Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo regionale" adottato dal Corecom Lazio di usufruire dell'accesso alla programmazione radiotelevisiva e

SI IMPEGNA

A rispettare nei modi, termini e forme il "Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo regionale", approvato dal Corecom nella seduta dell'8 giugno 2015, pena il rigetto della domanda. Si

impegna inoltre ad evitare, durante la trasmissione del programma, qualsiasi forma di pubblicità, diretta o indiretta – escludendo ogni riferimento, in video o voce, a qualsiasi “marchio” o “logo” utilizzato commercialmente – nonché ad osservare i principi dell’ordinamento costituzionale e, tra essi, in particolare la tutela della dignità della persona e la correttezza del dialogo democratico.

DATI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

4. Data di costituzione ___/___/___ Natura giuridica _____
(Associazione, persona giuridica, etc.)

Organi amministrativi _____
(Assemblea dei soci, giunta esecutiva, segretario, presidente, etc.)

5. Il richiedente ha già usufruito altre volte dell’accesso alla programmazione radiotelevisiva?

no si

In caso affermativo, specificare quando _____

DATI SULLA CONSISTENZA ORGANIZZATIVA

6. L’attività del richiedente, comprovata anche dalla presenza di diverse sedi legali, si svolge in ambito:

(Barrare la casella corrispondente)

- regionale;
- provinciale;
- comunale;
- altro _____

(Specificare quale: es. quartiere, fabbrica, scuola, etc.)

7. Altri elementi che il richiedente ritiene utile fornire al fine di dare informazioni sulla consistenza organizzativa nel territorio nazionale:

(sedi regionali, provinciali, comunali, intercomunali, zone sindacali, diocesi, sezioni, circoli, etc.)

8. Eventuali attività editoriali:

(indicare titoli e periodicità di riviste, collane di libri, pubblicazioni interne, etc.)

9. Eventuali attività di formazione e di informazione:

(corsi, seminari, convegni, etc.)

10. Descrizione sintetica dell'attività generale:

PROGRAMMA PROPOSTO

11. Titolo del programma: _____
(Anche se provvisorio)

12. Contenuto in sintesi del programma:

13. Durata _____ (massimo 5 minuti per la televisione e 3 minuti per la radio)

14. Al contenuto del programma proposto si collegano le seguenti finalità del richiedente:

- Sotto il profilo sociale _____
- Sotto il profilo politico _____
- Sotto il profilo culturale _____

15. Altri elementi sul contenuto del programma:

16. Eventuali iniziative del richiedente, in atto o in progetto, relative all'argomento che si vuole trattare: _____

17. Il programma interessa, a giudizio del richiedente:

- Il pubblico in generale
- Le seguenti categorie di pubblico

(Specificare quali)

18. La richiesta di accesso si collega a fatti specifici o manifestazioni previste?

No Si

(Specificare quali)

Periodo previsto _____

19. Il programma prevede soprattutto:

(Anche più di una risposta)

 dibattito; inchiesta o documentario; intervento di una sola persona; intervista; altre forme espressive _____

(Specificare quali)

20. La registrazione del programma sarà effettuata:

(Barrare la casella corrispondente)

 integralmente con mezzi propri, esterni alla Concessionaria; parzialmente con mezzi propri e con collaborazione tecnica gratuita della Concessionaria nelle forme da concordare direttamente con la stessa; integralmente con la collaborazione tecnica della Concessionaria nelle forme da concordare direttamente con la stessa.

21. In caso di ammissione al Piano trimestrale ma di esaurimento dello spazio destinato al mezzo di accesso richiesto

 Acconsente Non acconsente

in via sostitutiva e sempre a condizione che vi sia lo spazio occorrente, all'inserimento eventuale nella graduatoria relativa al mezzo di accesso alternativo a quello indicato.

22. Chiede che ogni comunicazione venga inviata ai seguenti recapiti, impegnandosi a segnalare le eventuali variazioni successive, esonerando il Corecom Lazio da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Denominazione _____ All'attenzione di _____

Indirizzo _____ Comune _____

Provincia _____ CAP _____ Telefono _____ Fax _____

E-mail _____

Luogo e dataFirma del rappresentante legale
dell'organizzazione richiedente

Firma del responsabile del programma

PARTE 2

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

1. L'organizzazione richiedente – ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c) del Regolamento adottato dal Corecom Lazio – designa quale responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso proposto la seguente persona:

nome _____ cognome _____

nat__ a _____ il _____

residente a _____ prov. _____ via _____

cap _____ numero di telefono _____

Firma del rappresentante legale
dell'organizzazione richiedente

Firma per accettazione
del responsabile del programma

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

2. Acconsento al trattamento dei dati personali, anche se qualificabili come dati sensibili, e dichiaro di aver ottenuto analogo consenso dagli altri aderenti all'organismo, qualora essi siano individuabili in base alla documentazione auto-prodotta.

Luogo e data

Firma del rappresentante
legale dell'organizzazione richiedente

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ACCESSO RADIOTELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO (RAI)

il richiedente, a pena di irricevibilità della domanda di accesso radiotelevisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio pubblico, deve allegare i seguenti documenti:

1. copia dello Statuto o dell'atto costitutivo dell'Ente, Istituto o Associazione;
2. la documentazione attestante l'attività svolta e il relativo settore (sociale, culturale, politico, etc.) – qualora tali informazioni non risultino dallo statuto o dall'atto costitutivo;
3. fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante;
4. fotocopia di un valido documento d'identità del responsabile del programma.

RECAPITO E INFORMAZIONI DI CONTATTO:

Corecom Lazio, via Lucrezio Caro, 67 – 00193 Roma

Telefono 06/3215.995 Fax 06/3244426

Posta certificata: corecomlazio.tv@cert.consreglazio.it